

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 5 luglio 1983, n. 36.

**Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 (2° provvedimento).**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

Allo stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1983 di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7, è apportata la seguente variazione:

Variazione in aumento:	Competenza	Cassa
	15.064.182.134	15.064.182.134

## Art. 2

Allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1983 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7, è apportata la seguente variazione:

Variazione in aumento:	Competenza	Cassa
	15.064.182.134	15.064.182.134

## Art. 3

L'avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 a norma dell'art. 18 della legge regionale 31 gennaio 1983 n. 7, è elevato da L. 289.900.298.314 a L. 304.964.480.448.

La quota di cui alla lettera C del secondo comma dello stesso articolo è elevata da L. 73.798.135.808 a lire 88.862.317.942 con l'aggiunta della seguente somma da reinscrivere nel bilancio 1983, perché non impegnata nel 1982 e corrispondente ad assegnazione statale a destinazione vincolata: cap. 50205 (ex 6015) per L. 15.064.182.134.

## Art. 4

Alla legge regionale relativa a «Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986» sono apportate le seguenti rettifiche di errori materiali:

a) il totale della variazione in diminuzione delle entrate, previsioni di cassa, di cui all'art. 1 della legge, e alla tabella n. 1 allegata alla medesima, è rettificato da lire 50.568.699.344 in L. 50.568.669.344;

b) il totale delle variazioni in aumento e in diminuzione della spesa di cui all'art. 2 della legge e alla tabella n. 2 allegata alla medesima, è così rettificato:

Variazioni in aumento:	Competenza	Cassa
	da 232.262.970.083	da 197.063.384.408
	a 232.112.970.083	a 175.665.723.664

## Variazione

in diminuzione: da 163.017.309.339 da 175.815.723.664  
a 162.867.309.339 a 175.665.723.664

Variazione netta da 69.245.660.744  
a 69.245.660.744

c) nel testo dell'art. 6 della legge sono rettificati i seguenti numeri di capitoli di spesa ivi riportati:

— Nel secondo comma

Cap. 45775 anziché cap. 45765

Cap. 60081 anziché cap. 681

— Nel terzo comma

Cap. 61031 anziché cap. 61028

rettifica riportata anche nella tabella n. 2 allegata alla legge al capitolo corrispondente.

Nello stesso art. 6, le parole iniziali del secondo comma sono rettificate in «La quota di cui alla lettera c) omissis...» e le parole iniziali del terzo comma sono rettificate in «La quota di cui alla lettera b), omissis...».

d) Il punto 3 dell'art. 7 è così modificato:

	Competenza	Cassa
33) Latteria didattica «Pietro Marconi»	1.932.747.600	2.226.247.600

e) Il totale delle variazioni ai residui passivi riportato nella tabella n. 2 - Variazioni in aumento della spesa - è rettificato da L. 36.396.000.000 a L. 37.348.000.000.

Il totale delle variazioni ai residui passivi riportato nella stessa tabella n. 2 - Variazione netta - è rettificato da L. 46.896.000.000 a L. 47.848.000.000.

## Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 5 luglio 1983

Bernini